



**Comune di Rogno**  
*Provincia di Bergamo*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

## **SOMMARIO**

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2. SOGGETTO ATTIVO.....	1
ART. 3. SOGGETTI PASSIVI .....	2
ART. 4. DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA .....	2
ART. 5. ESENZIONI.....	2
ART. 6. VERSAMENTO .....	3
ART. 7. DECORRENZA .....	3
ART. 8. RINVIO .....	3

#### Art. 1.

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

#### Art. 2

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Rogno, ai sensi del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Rogno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando le aliquote stabilite ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 4

### **ALIQUOTE**

- 1 L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,70.
2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
3. L' aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
- 4 La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

#### Art. 5

### **ESENZIONI**

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ).
2. La soglia di esenzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.08.2011, come modificato dalla legge di conversione 148/2011 e dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 6

**VERSAMENTO**

3. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, cortina 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.

Art. 7

**DECORRENZA**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8

**VERSAMENTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.